

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1991

che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

(91/368/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le macchine che presentano rischi specifici dovuti tanto alla loro mobilità quanto alla loro capacità di sollevare carichi sia ad entrambe queste possibilità riunite, devono soddisfare da un lato ai requisiti generali di sicurezza e di tutela della salute prescritti dalla direttiva 89/392/CEE ⁽⁴⁾ e, dall'altro lato, ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute relativi a detti rischi specifici;

considerando che per questi tipi di macchine non è opportuno stabilire altri tipi di certificazione oltre a quelli inizialmente previsti per la macchine nella direttiva 89/392/CEE;

considerando che è possibile prescrivere requisiti essenziali addizionali di sicurezza e di tutela della salute per i rischi specifici dovuti alla mobilità ed al sollevamento dei carichi con una modifica della direttiva 89/392/CEE, intesa ad includervi prescrizioni complementari; che è possibile avvalersi di questa modifica per correggere alcune imperfezioni delle norme essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili a tutte le macchine;

considerando che è necessario stabilire un regime transitorio per consentire ai costruttori la commercializzazione e la messa in servizio delle macchine fabbricate in conformità delle normative nazionali vigenti al 31 dicembre 1992;

considerando che taluni materiali o talune macchine oggetto delle attuali direttive rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva e che è preferibile riunire in un'unica direttiva la disciplina dell'insieme dei materiali; che conviene quindi abrogare le attuali direttive corrispondenti alla data di applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/392/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è così modificato:

⁽¹⁾ GU n. C 37 del 17. 2. 1990, pag. 5 e

GU n. C 268 del 24. 10. 1990, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 175 del 16. 7. 1990, pag. 119 e

GU n. C 129 del 20. 5. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 15.⁽⁴⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 9.